

CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

Lettera circolare
sul Motu proprio
di Papa Francesco

Communis vita



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA



LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI « MOTU PROPRIO »
DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

COMMUNIS VITA
CON LA QUALE VENGONO MUTATE
ALCUNE NORME DEL CODICE
DI DIRITTO CANONICO

La vita in comunità è un elemento
essenziale della vita religiosa e “i religiosi

devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del proprio Superiore" (can. 665 § 1 CIC). L'esperienza degli ultimi anni ha, però, dimostrato, che si verificano situazioni legate ad assenze illegittime dalla casa religiosa, durante le quali i religiosi si sottraggono alla potestà del legittimo Superiore e a volte non possono essere rintracciati.

Il Codice di Diritto Canonico impone al Superiore di ricercare il religioso illegittimamente assente per aiutarlo a ritornare e a perseverare nella propria vocazione (cfr can. 665 § 2 CIC). Non poche volte, però, accade che il Superiore non sia in grado di rintracciare il religioso assente. A norma del Codice di Diritto Canonico, trascorsi almeno sei mesi di assenza illegittima (cfr can. 696 CIC), è possibile iniziare il processo di dimissione dall'istituto, seguendo la procedura stabilita (cfr can. 697 CIC). Tuttavia, quando si ignora il luogo dove il religioso risiede, diventa difficile dare certezza giuridica alla situazione di fatto.

Pertanto, fermo restando quanto stabilito dal diritto sulla dimissione dopo

sei mesi di assenza illegittima, al fine di aiutare gli istituti a osservare la necessaria disciplina e poter procedere alla dimissione del religioso illegittimamente assente, soprattutto nei casi di irreperibilità, ho deciso di aggiungere al can. 694 § 1 CIC tra i motivi di dimis-

4

sione *ipso facto* dall'istituto anche l'assenza illegittima prolungata dalla casa religiosa, protratta per almeno dodici mesi continui, con la medesima procedura descritta nel can. 694 § 2 CIC. La dichiarazione del fatto da parte del Superiore maggiore, per produrre effetti giuridici, deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale.

L'introduzione di questo nuovo numero al § 1 del can. 694 richiede, inoltre, una modifica al can. 729 relativo agli istituti secolari, per i quali non si prevede l'applicazione della dimissione facoltativa per assenza illegittima.

Tutto ciò considerato, dispongo ora quanto segue:

Art. 1. Il can. 694 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:

§ 1. Si deve ritenere dimesso dall'istituto, per il fatto stesso, il religioso che:

1) abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;

2) abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente;

3) si sia assentato dalla casa religiosa illegittimamente, ai sensi del can. 665 § 2, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l'irreperibilità del religioso stesso.

§2. In tali casi il Superiore maggiore con il proprio consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente.

§3. Nel caso previsto dal § 1 n. 3, tale dichiarazione per constare giuridicamente deve essere confermata dalla Santa Sede; per gli istituti di diritto diocesano la conferma spetta al Vescovo della sede principale.

Art. 2. Il can. 729 CIC è integralmente sostituito dal testo seguente:

La dimissione di un membro dall'istituto avviene a norma dei cann. 694 § 1, 1 e 2 e 695. Le costituzioni definiscano anche altre cause di dimissione, purché siano proporzionatamente gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, e si osservi inoltre la procedura stabilita nei cann. 697700. Al membro dimesso si applica il disposto del can. 701.

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia pro-

6

mulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 10 aprile 2019, e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 19 marzo dell'anno 2019, Solennità di San Giuseppe, settimo di pontificato.

FRANCESCO

Congregazione per gli
Istituti di vita consacrata
e le Società di vita apostolica

Lettera circolare
sul *Motu proprio*

Communis vita

Alle Moderatrici e ai Moderatori Generali,

Siamo consapevoli che la fisionomia della vita fraterna in comune « rivela molte trasformazioni rispetto al passato. Tali trasformazioni, come anche le speranze e le disillusioni che le hanno accompagnate e continuano ad accompagnarle, richiedono una riflessione alla luce del Concilio Vaticano II. Esse hanno condotto a effetti positivi, ma anche ad altri più discutibili. Hanno messo in luce non pochi valori evangelici, dando nuova vitalità alla comunità religiosa, ma hanno anche suscitato interrogativi per aver oscurato alcuni elementi tipici della medesima vita fraterna vissuta in comunità. In alcuni luoghi sembra che la comunità religiosa

abbia perso rilevanza agli occhi dei religiosi e religiose e forse non sia più un ideale da perseguire ».

Così l'Istruzione *La vita fraterna in comunità*, pubblicata dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica il 2 febbraio 1994. Documento che, a distanza di tempo, rimane attuale, in particolare nella disamina degli effetti positivi e di quelli più discutibili nell'esperienza della vita comune.

Tra questi ultimi meritano particolare attenzione i casi di assenza illegittima dalla comunità e irreperibilità del religioso/a. Il m.p. *Communis vita* di Papa Francesco – promulgato il 19 marzo del corrente anno – che ha modificato il can. 694 del Codice di Diritto Canonico, va compreso nel contesto degli effetti discutibili di una presa di distanza da un aspetto cardine dell'identità religiosa. Al §1 del can. 694 è stato inserito un terzo motivo di dimissione *ipso facto* dall'istituto religioso: l'assenza illegittima dalla casa religiosa protratta, ai sensi del can. 665 §2, per

dodici mesi ininterrotti, unitamente alla irreperibilità del religioso stesso.

Nel *motu proprio* il Santo Padre ha precisato, aggiungendo il §3, la procedura da seguire nei casi in cui si applica la nuova fattispecie di dimissione, integrando quella descritta al §2 del medesimo canone, rimasto invariato. Tale modifica offre l'opportunità di trovare una soluzione ai casi di assenza illegittima, con particolare riferimento ai sodali che a volte non possono essere rintracciati o che si sono resi irreperibili.

1. La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, nel quotidiano esercizio dei suoi compiti ha evidenziato, in particolare, alcune situazioni:

- religiosi/e che si sono allontanati dalla casa religiosa senza licenza del proprio superiore, ovvero, illegittimamente con l'intenzione di sottrarsi alla potestà dei superiori (cf. can. 665 § 2);
- religiosi/e che, ottenuto il permesso di assenza legittima (cf. can. 665 §1) o la concessione di indulto di

esclusione (cf. can. 686 §1), allo scadere del termine, non hanno fatto ritorno in comunità;

- religiosi/e che, allontanatisi illegittimamente, si sono resi irreperibili, ovvero non hanno comunicato al Superiore proprio il recapito, o la dimora, o almeno indicazioni certe della propria reperibilità.

2. Pertanto il can. 694 §1, 3° si applica esclusivamente ai religiosi/e e ai sodali delle Società di vita apostolica assenti illegittimamente e irreperibili. Non si applica:

- ai religiosi/e assenti legittimamente ma irreperibili;
- ai religiosi/e assenti illegittimamente, ma reperibili.

Si considera irreperibile la persona di cui si conosca solo:

- il recapito telefonico;
- l'indirizzo di posta elettronica; – il profilo sui social network; – l'indirizzo fittizio.

3. Il Superiore Maggiore ha il dovere di cercare il religioso/a assente illegittimamente e irreperibile mediante la richiesta di informazioni:

- ai confratelli/consorelle, ai precedenti Superiori Maggiori, ai Vescovi, al clero locale, ai familiari o parenti;
- alle istanze delle autorità civili nel rispetto della legislazione nazionale e della normativa sulla privacy.

Il Superiore competente non limita il suo impegno a saltuarie e affrettate indagini, ma esprime la sua sollecitudine verso il religioso/a perché ritorni e perseveri nella propria vocazione (cf. can. 665 §2).

4. Sovente i risultati delle ricerche danno esito negativo, anche se reiterate nel tempo. Altre volte si deve prendere atto che i sodali si rendono volutamente irreperibili. I Superiori competenti, di fronte a queste situazioni, hanno chiesto al Dicastero come comportarsi per « dare certezza giuridica alla situazione di fatto ».

A tal fine, è utile precisare che il Superiore competente:

- è tenuto a produrre prova certa, mediante documentazione verificabile, delle ricerche espletate, dei tentativi di contatto o comunicazione;
- di fronte all'esito negativo delle ricerche, procede alla dichiarazione di irreperibilità del sodale.

5. Il Superiore competente valuta il caso con il suo Consiglio ed emette una dichiarazione di irreperibilità. Tale dichiarazione è resa necessaria per la certezza del computo del tempo:

- del giorno *a quo*, a partire dal quale si prende atto dell'irreperibilità (cf. can. 203 §1), che non può rimanere incerto perché renderebbe indefinito il periodo di dodici mesi continui;
- della decorrenza dei termini per fissare la scadenza dei dodici mesi continui.

6. Trascorsi dodici mesi continui, durante i quali non fosse, in alcun modo, cambiata la situazione di irreperibilità del sodale assente illegittimamente, il Superiore competente deve procedere alla

dichiarazione del fatto perché consti giuridicamente la dimissione a norma del can. 694. Tale dichiarazione deve essere confermata dalla Santa Sede se l'Istituto da cui il sodale viene dimesso è di diritto pontificio, mentre deve essere confermata dal Vescovo della sede principale se l'Istituto è di diritto diocesano.

7. Il nuovo dispositivo (can. 694 §1, 3°) non si applica alle fattispecie antecedenti il 10 aprile 2019, in altri termini non può dirsi retroattivo, diversamente il Legislatore lo avrebbe dovuto dichiarare espressamente (cf. can. 9).

Il m.p. *Communis vita* ha comportato la modifica del can. 729 che regola la vita degli istituti secolari, perché ai membri di tali istituti non si applica la dimissione dall'istituto per assenza illegittima.

Auspicando una corretta applicazione del terzo comma del §1 del can. 694, il Dicastero invita i Superiori Maggiori ad avvalersi delle indicazioni attuative qui formulate, nella consapevolezza che i religiosi/e sono « chiamati ad offrire un modello concreto di comunità – come afferma Papa Francesco nella *Lettera*

Apostolica ai consacrati (21 novembre 2014)
–, che attraverso il riconoscimento della
dignità di ogni persona e nella
condivisione del dono di cui ognuno è
portatore, permetta di vivere rapporti
fraterni ».

Città del Vaticano, 8 settembre 2019
Natività della Beata Vergine Maria

João Braz Card. de Aviz
Prefetto

c José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Arcivescovo Segretario

TIPOGRAFIA VATICANA